

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI E REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ai sensi dei commi da 837 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono per aree pubbliche le aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nonché le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno del centro abitato, a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Ai fini dell'applicazione del canone il Comune di Treviglio alla data del 31/12/2019 ha una popolazione residente di 30.689 abitanti, come risultante dai dati ufficiali dell'anagrafe comunale.
4. Si intendono per mercati e sono soggette al presente canone anche le occupazioni effettuate da mercati di produttori agricoli, da posteggi isolati e da fiere istituzionali su aree pubbliche.

Articolo 2 – Soggetti passivi

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. In caso di cessione in proprietà o in affitto d'azienda del posteggio sia il titolare che il subentrante sono obbligati in solido al pagamento del canone. Non si può dar luogo al subentro in caso di morosità pregressa.

Articolo 3- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile, nominato con atto di Giunta Comunale, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente regolamento a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4- Domanda di autorizzazione e gestione delle aree mercatali

1. Le procedure di autorizzazione e di gestione delle aree mercatali sono disciplinate dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 20/12/2016.

Articolo 5 – Modalità di calcolo

1. Il canone è determinato dal comune in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, e alla zona del territorio in cui l'occupazione viene effettuata.

Articolo 6 – Tariffe

1. Le strade cittadine sono suddivise in n. 2 (due) categorie, come da allegato 2-A) al presente regolamento, che tengono conto sia della ubicazione rispetto al centro cittadino sia della rilevanza delle stesse sotto il profilo economico-commerciale.
2. Nella zona 2 le tariffe sono ridotte del 20% rispetto a quelle applicate nella zona 1.
3. La tariffa standard giornaliera e di base per le occupazioni temporanee relativa a ciascuna delle due categorie è determinata dal comma 842 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. La tariffa giornaliera al metro quadrato di cui al comma precedente è graduata sulla base di coefficienti, minori o maggiori di 1 (uno) a seconda della zona del territorio comunale in cui ha luogo l'occupazione, la cui determinazione è demandata alla Giunta Comunale.
5. La tariffa oraria viene moltiplicata per le ore giornaliere di occupazione risultanti dall'atto concessorio, come definito dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di norma previsto in 7 ore (dalle ore 7,00 alle ore 14,00) Periodi di occupazione di diversa durata comportano una determinazione dell'importo proporzionato all'effettiva durata fino ad un massimo di 9 (nove) ore. Oltre le nove ore si applica la tariffa giornaliera.
6. La tariffa standard annua per l'occupazione che si protrae per l'intero anno solare per le occupazioni permanenti relativa a ciascuna delle due categorie è determinata dal comma 841 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
7. La tariffa annua al metro quadrato di cui al comma precedente è graduata sulla base di coefficienti, minori o maggiori di 1 (uno) a seconda della zona del territorio comunale in cui ha luogo l'occupazione, la cui determinazione è demandata alla Giunta Comunale. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie si applica la tariffa corrispondente alla superficie prevalente.
8. Per le occupazioni a carattere ricorrente la tariffa ordinaria è ridotta del 40 (quaranta) per cento sul canone complessivamente determinato. Per occupazioni ricorrenti si intendono quelle che si ripetono con cadenza settimanale.
9. La riduzione di cui ai commi precedenti si applica anche a coloro che partecipano al mercato o alla fiera per una sola giornata, in assenza del titolare, in qualità di spuntisti
10. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
11. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
12. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.
13. Per la manifestazione fieristica "Antico In Via" il canone annuo viene determinato sulla base di apposita convenzione approvata con delibera di Giunta Comunale n 196 del 2/12/2018 che determina le modalità di svolgimento della manifestazione e l'importo da corrispondere in via forfetaria, comprensivo di canone e tassa rifiuti.

Articolo 7 – Modalità di riscossione

1. Il versamento del canone relativo al primo anno di occupazione, anche in caso di subingresso, va eseguito contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione, in unica soluzione in misura proporzionale ai giorni dell'anno nei quali si protrae l'occupazione, ovvero entro 15 giorni dal rilascio.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento è effettuato con scadenza all'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno di riferimento.
3. Il canone può essere versato in quattro rate scadenti l'ultimo giorno dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre, qualora l'ammontare del canone annuale sia superiore a euro 500,00.

4. In caso di differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione o per altre comprovate ragioni, la Giunta Comunale può differire le scadenze di versamento del canone di cui ai commi precedenti.
5. I versamenti sono effettuati con arrotondamento all'unità di euro inferiore se la frazione non è superiore a 50 centesimi di euro, per eccesso se superiore.
6. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 (trenta) per cento dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di euro 25,00 e un massimo di euro 500,00.
7. In relazione alle somme dovute e non pagate alla scadenza il Comune o il concessionario del servizio procedono alla riscossione coattiva con le procedure stabilite dalla legge
8. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.

Articolo 8- Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali;
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che, decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per l'applicazione del canone unico.

Articolo 9- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone non supera € 12,00.

Articolo 10 – Decadenza o revoca

1. Sono cause di decadenza delle concessioni/autorizzazioni: a) il mancato rispetto delle condizioni previste nell'atto rilasciato; b) la violazione delle norme di legge o di regolamento in materia; c) la mancata occupazione nell'anno solare per periodi di tempo complessivi superiori a 4 mesi e nel caso in cui il titolare non inizi l'occupazione entro 6 mesi dalla data rilascio dell'autorizzazione.
2. e) il mancato pagamento del canone nei termini stabiliti.
3. La decadenza è dichiarata dal dirigente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e di ripristino del suolo.

Articolo 11 – Rateazioni

- 1 E' concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le modalità indicate dal vigente regolamento di istituzione e applicazione del canone unico.

Articolo 12 – Rimborsi

- 1 La domanda di rimborso delle somme versate e non dovute deve essere presentata all'amministrazione comunale entro 5 (cinque) anni dal pagamento.
- 2 Il rimborso, se effettivamente dovuto, è disposto entro 180 (centottanta) giorni dalla richiesta, applicando sulle somme rimborsate gli interessi legali.
- 3 Non si dà luogo a rimborsi per importi inferiori ad € 12,00.

Articolo 13 – Entrata in vigore

- 1 Il presente regolamento si applica dal 1° gennaio 2021.

ALLEGATO “2-A”

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

le strade, gli spazi ed aree pubbliche sono classificati, a seconda dell'importanza, in tre categorie:

CATEGORIA PRIMA (zona centro e semicentro)

Tutte le strade, vie e piazze, viali e simili delimitati dal seguente perimetro:

A SUD dalla linea ferroviaria Milano-Venezia con inizio dal collegamento ferroviario Stazione Centrale- Stazione Ovest fino al sovrappasso sulla ferrovia di Via Caravaggio.

A EST da Via Caravaggio all'altezza del sovrappasso sulla ferrovia Milano-Venezia, Viale Carlo Porta, Viale Parini, Viale Manzoni.

A NORD Viale Manzoni, Largo Dante Alighieri, Viale col di Lana, Viale Ortigara, Largo Vittorio Emanuele II e Viale F. Cassani inclusi fino al sovrappasso della ferrovia Milano-Bergamo

A OVEST dal sovrappasso della ferrovia Milano-Bergamo fino al Piazzale Mazzini compreso, collegamento ferroviario Treviglio Ovest-Treviglio Centrale

CATEGORIA SECONDA (zona periferica e frazioni)

Le vie, strade e piazze al di fuori del perimetro sopradescritto

INDICE

Articolo 1– Oggetto del regolamento

Articolo 2 – Soggetti passivi

Articolo 3- Funzionario Responsabile

Articolo 4- Domanda di autorizzazione e gestione delle aree mercatali

Articolo 5 – Modalità di calcolo

Articolo 6 – Tariffe

Articolo 7 – Modalità di riscossione

Articolo 8- Sanzioni

Articolo 9- Attività di recupero

Articolo 10 – Decadenza o revoca

Articolo 11 – Rateazioni

Articolo 12 – Rimborsi

Articolo 13 – Entrata in vigore